

SULL'OBBLIGO MOTIVAZIONALE DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Sentenza del 27.1.2026 n 1108 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 3

Composizione

Giudice monocratico Dott. Roberto Roberti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE

Atto - Motivazione – Contenuto

Massima

È sufficientemente e correttamente motivato l'atto nel quale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), l'Ente impositore indichi adeguati elementi giustificativi idonei a consentire al contribuente di difendersi.

Rif. Normativi

Legge n. 212/2000 art. 7

Conformità

Cass. n. 2439/2010

Anno pubb.

2026